

## ACCORDO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Castione della Presolana (BG) presso la sede del Comune di Castione della Presolana con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

### TRA

il Comune di Castione della Presolana, C.F. 00326070166, rappresentato dal Responsabile dell'Area affari generali **Adriano Pasinetti**, domiciliato per la carica nella sede del Municipio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dell'Ente suddetto,

### E

la \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica nella sede del Comune di Villa d'Ogna, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n.214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- l'articolo 9 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, prevede che *“Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali”*;
- il Comune di Villa d'Ogna (BG), con richiesta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare per il periodo dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, per un tempo di lavoro aggiuntivo rispetto a quello ordinario, il dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comune di Castione della Presolana, Agente di Polizia locale, Cat. C / pos. econ. 1, Danesi Mattia (di seguito indicato “dipendente”);
- il dipendente interessato, in data \_\_\_\_\_, ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza;
- il Comune di Castione della Presolana autorizza il Comune di Villa d'Ogna, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa del proprio dipendente Danesi Mattia, Agente di Polizia locale, Cat. C / posizione economica 1, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Castione della Presolana, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, a supporto del Comando di Polizia Municipale dell'ente utilizzatore, nel rispetto delle modalità definite da specifico accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina le modalità di utilizzo, a tempo determinato e parziale, da parte del Comune di Villa d'Ogna (di seguito "ente utilizzatore"), del dipendente, Agente di Polizia locale, Cat. C / posizione economica 1, Danesi Mattia, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Castione della Presolana (di seguito "ente di provenienza"), per lo svolgimento delle funzioni di Agente di Polizia Locale, relative al profilo professionale di appartenenza, a supporto del Comando di Polizia Municipale dell'ente utilizzatore.

### ART. 2 – Decorrenza e durata dell'accordo

L'efficacia del presente accordo decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_.

Esso potrà essere eventualmente rinnovato per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori dell'accordo e del consenso del dipendente.

### ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

### ART. 4 – Utilizzo del dipendente

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro massimo di n. 6 (sei) ore settimanali, da calcolarsi come media su un periodo di quattro settimane, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

La durata media dell'orario di lavoro del dipendente, comprensiva sia delle ore di lavoro erogate per l'ente utilizzatore che delle ore di lavoro, ordinario ed eventualmente straordinario, erogate per l'ente di provenienza, non potrà in ogni caso superare le quarantotto ore settimanali, calcolate come media su un periodo di quattro settimane.

### ART. 5 – Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative rese all'ente utilizzatore non devono interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in essere con il Comune di Castione della Presolana.

L'utilizzo del dipendente da parte dell'ente utilizzatore può avvenire esclusivamente **al di fuori dell'orario di lavoro previsto** e programmato presso l'ente di provenienza; altresì, il dipendente non può effettuare prestazioni per l'ente utilizzatore nel corso dei periodi di reperibilità programmati dall'ente di provenienza.

Tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, dovrà sempre essere garantita al dipendente la fruizione dei riposi, delle pause e delle ferie previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di un giorno di riposo settimanale, nel corso del quale non possono essere erogate prestazioni lavorative né per l'ente di provenienza, né per l'ente utilizzatore.

Per quanto sopra, al fine di consentire all'ente utilizzatore di programmare le prestazioni lavorative del dipendente, l'Ufficio Polizia locale del Comune di Castione della Presolana comunica con adeguato anticipo all'ente utilizzatore l'orario di lavoro settimanale del dipendente e i periodi di reperibilità programmata.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi, e comunicate mensilmente all'ente di provenienza.

### ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente nell'ambito territoriale di competenza del Comando di Polizia Locale del Comune di Villa d'Ogna, comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo.

Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, l'Agente utilizzerà i mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale dell'ente utilizzatore, che provvederà altresì a fornire la divisa e le dotazioni strumentali necessarie all'espletamento del servizio.

Per lo svolgimento del servizio presso l'ente utilizzatore, l'Agente è autorizzato all'utilizzo delle armi in dotazione presso il Comune di Castione della Presolana: il Comune di Castione della Presolana provvede a informare la Prefettura UTG di Bergamo dell'impiego del personale secondo il presente accordo.

### **ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro**

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Castione della Presolana, cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

Le ferie sono autorizzate dal Comune di Castione della Presolana e, in tali giorni, il dipendente è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.

Ove il dipendente usufruisca di agevolazioni di legge comportanti riduzione del debito orario presso l'ente di provenienza, non potrà svolgere attività presso l'ente utilizzatore, in concomitanza con l'utilizzo di dette agevolazioni

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità di cui alla vigente normativa, al Comune di Castione della Presolana e, per conoscenza, all'ente utilizzatore, ove necessario in relazione alle prestazioni lavorative ivi programmate.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

Ogni obbligo, adempimento e responsabilità relativo ad aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, conseguenti l'instaurazione del suddetto rapporto, restano a totale ed esclusivo carico dell'ente utilizzatore.

### **ART. 8 – Trattamento economico**

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere direttamente al dipendente un compenso mensile, commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e curerà i conseguenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenza.

### **ART. 9 – Scioglimento**

L'accordo si scioglie in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con provvedimento da parte di entrambi gli Enti, con cui verrà definita la data concordata di scioglimento;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni; gli effetti dello scioglimento decorrono dal trentunesimo giorno dalla comunicazione all'altro Ente del provvedimento di recesso, esecutiva;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente, supportata da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicata ad entrambe le Amministrazioni.

**ART. 10 – Clausole finali e di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente accordo si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

**Letto, approvato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_**

**PER IL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA**

**Adriano Pasinetti**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate)*

**PER IL COMUNE DI VILLA D’OGNA**

\_\_\_\_\_  
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate)*